

Domenica, 16 Dicembre 2012 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia  
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) [Esci](#)



**SMS a 6 cent verso tutti**

» Invia SMS da PC e cellulare  
» SMS GRATIS per provare  
» Attivazione Gratuita e senza impegno

**FREE SMS**


**IMMIGRAZIONE.biz**  
IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
  - [Contatti](#)
  - [Redazione](#)
  - [Disclaimer](#)
  - [Privacy](#)
  - [RSS](#)
  - [Newsletter](#)
  - [Sostieni](#)
  - [Registrati](#)
- 
- [Archivio](#)
  - [Legislazione](#)
  - [Circolari](#)
  - [Sentenze](#)
  - [Libri](#)
  - [Domande](#)
  - [Approfondimenti](#)
  - [Servizi Demografici](#)
  - [Servizio Visti](#)

## Sentenza n. 10478 del 14 dicembre 2012

# Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto dell'istanza di aggiornamento e di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - valutazione sulla pericolosità sociale dello straniero



REPUBBLICA ITALIANA

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 9516 del 2011, proposto da: \*\*\*\*\*, rappresentato e difeso dall'avv. Marilena Cardone, con domicilio eletto presso Marilena Cardone in Roma, via Rocca Sinibalda, 10;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma;

per l'annullamento

del decreto del Questore di Roma del 6 aprile 2011 di rigetto dell'istanza di aggiornamento e di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2012 il dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

Il ricorrente, cittadino albanese, titolare di una impresa che si occupa dell'esecuzione di lavori edili, ha ottenuto in data 16/1/08 il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; risiede in Italia unitamente alla moglie e ai due figli minori, nati in Italia.

In data 30/3/2010 ha presentato alla Questura di Roma la domanda di aggiornamento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ma con il decreto impugnato, l'Amministrazione ha respinto la sua istanza, ed ha altresì revocato il permesso di soggiorno in considerazione di due condanne penali riportate per i reati di rissa (art. 588 c.p.) e per il reato di cui all'art. 73 comma 5 del D.P.R. 309/90.

Avverso detto provvedimento il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:

1. Violazione di legge ed in particolare dell'art. 5 e dell'art. 9 del [D.Lgs. 286/98](#) per mancata valutazione

dell'effettiva pericolosità sociale e della situazione personale del richiedente.

2. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e di istruttoria. Violazione di legge – Violazione dell'art. 3 della L. 241/90 – Unità familiare.

3. Eccesso di potere per travisamento dei fatti – Carenza di istruttoria.

Insiste quindi il ricorrente per l'accoglimento del ricorso.

L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Con ordinanza n. 4938/11 la domanda cautelare è stata accolta.

All'udienza pubblica del 15 novembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO

Il ricorso è fondato.

L'art. 9 comma 4 del D.Lgs. 286/98 dispone che “Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”.

La norma di cui all'art. 9 comma 7 dello stesso D.Lgs. 286/98, stabilisce poi che “ Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato:

c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4”.

Con il provvedimento impugnato la Questura ha revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in considerazione della condanna emessa con decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Velletri in data 18/10/06, esecutivo il 22/10/08, alla multa di € 1.520,00 per il reato di rissa (art. 588 c.p.) e della condanna del Tribunale di Velletri, in data 14/4/2010, alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione oltre a € 2.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73 comma 5 del D.P.R. 309/90; nel provvedimento impugnato è stata dedotta la pericolosità sociale del ricorrente dalla “peculiare natura dei delitti commessi che evidenzia il perdurare di un comportamento antigiuridico che induce a ritenere che parte dei suoi redditi derivino da fonti illecite”.

Nello stesso provvedimento, la Questura ha rilevato di aver valutato “la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”.

Nella relazione depositata in giudizio, l'Amministrazione ha dedotto che la condanna per stupefacenti subita dal ricorrente sarebbe ostativa di per sé al rilascio del titolo di soggiorno (e dunque non vi sarebbe alcun margine di discrezionalità in merito all'apprezzamento sulla pericolosità sociale del ricorrente e all'eventuale suo inserimento sociale).

Ha poi sottolineato che l'ambiente familiare sarebbe avrebbe avuto una valenza negativa, atteso che il reato di detenzione di sostanze stupefacenti sarebbe stato commesso in concorso con il fratello ed un altro familiare.

La tesi dell'Amministrazione non può essere condivisa.

La disposizione recata dall'art. 9 comma 4 del D.Lgs. 286/98, nel testo introdotto dall'articolo 1 del [d.lgs. n. 3/2007](#), intitolato "attuazione della direttiva [2003/109/CE](#) relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo", ha collegato il rigetto (o la revoca) del permesso di lungo periodo ad una puntuale e specifica verifica della pericolosità del cittadino straniero, con esclusione di forme di automatismo preclusivo, previste invece in materia di rilascio di permessi di soggiorno per lavoro dipendente o per lavoro autonomo (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2009, [n. 5624](#); T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, [22 ottobre 2009, n. 4858](#); T.A.R. Campania Sez. VI Napoli, [17/1/11/ n. 213](#); T.A.R. Valle d'Aosta Sez. I [15/12/10 n. 77](#); T.A.R. Toscana Sez. II [10/11/10 n. 6566](#)).

Pertanto, nel caso dei soggiornanti di lungo periodo, la normativa impone una specifica valutazione sulla pericolosità sociale del cittadino straniero che deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto non soltanto del titolo del reato per il quale lo straniero è stato condannato, ma anche di tutti quegli elementi fattuali (ad esempio, il numero delle condanne, la risalenza nel tempo del reato, la condotta tenuta dallo straniero dopo la condanna, la fattispecie di reato – se aggravata, o al contrario, se attenuata -, la sua condizione familiare, l'esistenza di un'attività lavorativa in corso, la durata del soggiorno con conseguente radicamento nel territorio nazionale, e così via) al fine di addivenire ad un giudizio di pericolosità sociale ponderato dopo aver tenuto conto dell'effettiva situazione di ciascun cittadino straniero.

In sostanza, nel regime di cui all'art. 9 comma 4 del D.Lgs. 286/98 non può trovare applicazione l'automatismo previsto dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 286/98 nel caso del semplice permesso di soggiorno, trattandosi di soggetti che risiedono ormai legalmente da molto tempo in Italia.

Passando alla disamina della fattispecie in questione, occorre quindi verificare se il provvedimento impugnato sia stato adottato dopo un'adeguata istruttoria che abbia preso in considerazione non soltanto i titoli di reato per i quali è stato condannato il ricorrente, ma anche tutti gli altri elementi indicati nell'art. 9 comma 4 del D.Lgs. 286/98.

Occorre altresì verificare se la motivazione del provvedimento sia adeguata.

Innanzitutto la condanna comminata con decreto penale per il reato di rissa non può ritenersi preclusiva al rilascio e alla conservazione del permesso di soggiorno, trattandosi di reato punito con la sola multa e dunque non rientrante tra quelli previsti dall'art. 380 c.p.p. e 381 c.p.p.

Inoltre, la condanna per detto reato è risalente al 2006, e non ha impedito al ricorrente di ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo nel 2008.

E' del tutto evidente che detta condanna – pur riportata nel decreto impugnato – non ha costituito l'effettivo presupposto in base al quale è stata disposta l'adozione del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno.

Il motivo per il quale è stata adottata la revoca è costituito dalla condanna per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73 comma 5 del D.P.R. 309/90, disposta dal Tribunale di Velletri in data 14/4/2010 in seguito a patteggiamento.

Nel provvedimento impugnato si fa riferimento alla “peculiare natura dei delitti commessi che evidenzia il perdurare di un comportamento antiggiuridico che induce a ritenere che parte dei suoi redditi derivino da fonti illecite”, come se il ricorrente fosse stato condannato per una pluralità di reati in materia di stupefacenti, mentre dalla disamina della sentenza emerge che la condanna è stata disposta per la fattispecie attenuata di cui all’art. 73 comma 5 del D.P.R. 309/90 (detenzione di stupefacenti), con pena peraltro sospesa, essendo stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Nel decreto, poi, è contenuta la semplice affermazione di stile secondo cui sarebbe stata valutata “la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”, ma di detta concreta valutazione non vi è prova in atti, ed anzi dalla lettura della relazione della Questura del 14 novembre 2011 si desume esattamente il contrario, avendo sostenuto l’Amministrazione che la condanna per il reato di detenzione di stupefacenti comporterebbe ex sé la revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo senza alcun obbligo di ulteriori accertamenti in merito alla pericolosità sociale del ricorrente o al suo inserimento sociale nel territorio nazionale.

Né può essere condivisa la tesi della Questura per quanto attiene ai legami familiari, in quanto la norma si preoccupa di tutelare, ove possibile, l’integrità del nucleo familiare del cittadino straniero (sempreché non sussistano gravi motivi di ordine pubblico, in base ai quali i legami familiari recedono) – e quindi il legame con la moglie ed i figli -, non assumendo alcun rilievo al riguardo le frequentazioni con altri parenti non appartenenti al suo nucleo familiare ristretto (fratelli, cugini, e così via).

Ritiene dunque il Collegio che il provvedimento sia viziato per sia per violazione dell’art. 9 comma 4 del D.Lgs. 286/98, che per difetto di istruttoria e di motivazione.

Il ricorso deve essere pertanto accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo **accoglie** per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Venerdì, 14 Dicembre 2012

## Test di Ammissione

preparazionetestmedicina.it

Supera il Test di Ammissione. Noi ti Aiutiamo.  
Informati Ora!



Scegli Tu! ▶

News



### [Emergenza Nord-Africa: dal 2011 ancora proroghe per i primi mesi del 2013](#)

Gli sbarchi che si sono verificati nei **primi mesi del 2011** hanno davvero portato uno scompiglio generale agli alti...

[Leggi tutto »](#)

### [Stranieri, in Italia oltre 450mila sono in cerca di lavoro](#)

Questa volta la crisi colpisce anche loro. Anche chi con il sacrificio e il voler sempre migliorarsi, ha accettato di ...

[Leggi tutto »](#)

### [Cittadinanza, non si può respingere la domanda oltre il termine di due anni](#)

Con la sentenza n. 8859 del 29 ottobre 2012 il Tar del Lazio ha chiuso definitivamente una questione che è stata in ...

[Leggi tutto »](#)

### [Flussi 2012, da oggi si parte con il click day](#)

Dalle ore 09.00 di oggi si parte con il nuovo decreto flussi per lavoratori non stagionali, ma che di fatto prevede per ...

[Leggi tutto »](#)

## **[Sanatoria 2012, permesso anche con rinuncia del datore di lavoro](#)**

Con l'ultima circolare ministeriale, il Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione che si occupa della gestione ...

[Leggi tutto »](#)

## **[Nuovo decreto flussi, da oggi si parte con la compilazione dei moduli](#)**

Dalle ore 8.00 di oggi si può iniziare a compilare i moduli per il nuovo decreto flussi. Saranno coinvolti molti ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca


- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)

Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)



Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss



- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

## Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) |

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891